

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**\*\*24. 2.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**\*\*24. 11.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**\*\*24. 12.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\*24. 3.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\*24. 13.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\*24. 14.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**\*\*24. 4.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**\*\*24. 16.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**\*\*24. 17.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**\*24. 5.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1 sopprimere la lettera d).*

**\*24. 18.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**\*24. 19.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

*Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere le parole da: e gli stranieri regolarmente soggiornanti fino a: lavoro autonomo.*

**24. 23.** (già 29. 02.) Menia

*Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: almeno biennale e con le seguenti: che sono iscritti nelle liste di collocamento o.*

**24. 20.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

*Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere le parole: nel limite del 5 per cento degli alloggi e delle agevolazioni,*

**\*\*24. 6.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere le parole: nel limite del 5 per cento degli alloggi e delle agevolazioni,*

**\*\*24. 21.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

*Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere le parole: nel limite del 5 per cento degli alloggi e delle agevolazioni,*

**\*\*24. 22.** Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 50 per cento.*

**24. 7.** Landi di Chiavenna.

**(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 12)**

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 25.

*(Aggiornamenti normativi).*

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, ovunque ricorrono, le parole: « ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » sono sostituite dalle seguenti: « prefettura-ufficio territoriale del Governo » e le parole: « il pretore » sono sostituite dalle seguenti: « il tribunale in composizione monocratica ».

2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: « Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza ».

3. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nel comma 3, le parole da: « o di corrispondente garanzia » fino alla fine del comma sono soppresse.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.

*(Aggiornamenti normativi).*

*Sopprimerlo.*

**\*25. 3.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

*Sopprimerlo.*

**\*25. 4.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Sopprimerlo.*

**\*25. 11.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

*Sopprimerlo.*

**\*25. 12.** Giordano, Mascia.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*\*25. 1.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*\*25. 5.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, sostituire le parole: prefettura-ufficio territoriale del governo , con le seguenti: centro provinciale dell'impiego.*

**\*25. 6.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, sostituire le parole: prefettura-ufficio territoriale del governo , con le seguenti: centro provinciale dell'impiego.*

**\*25. 14.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*\*25. 2.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*\*25. 7.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*\*25. 15.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*25. 8.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*25. 17.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*25. 18.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

**(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 13)**

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.

*(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero).*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

*(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero).*

*Sopprimerlo.*

**\*26. 1.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Sopprimerlo.*

**\*26. 7.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

*Sopprimerlo.*

**\*26. 8.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

*Sopprimerlo.*

**\*26. 9.** Mascia, Deiana.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:*

« 1-bis. Il permesso di soggiorno per motivi familiari è revocato qualora sia passata in giudicato una sentenza che pronunzia l'annullamento del matrimonio, salvo che dal matrimonio siano nati dei figli ».

**\*\*26. 2.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:*

« 1-bis. Il permesso di soggiorno per motivi familiari è revocato qualora sia passato in giudicato una sentenza che

pronunzia l'annullamento del matrimonio, salvo che dal matrimonio siano nati dei figli.

**\*\*26. 10.** Diliberto, Rizzo, Maura Cosutta, Sgobio.

*Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituirlo con il seguente:*

*1-bis.* Il permesso di soggiorno per motivi familiari è revocato qualora sia passato in giudicato una sentenza che pronunzia l'annullamento del matrimonio, salvo che dal matrimonio siano nati dei figli.

**\*\*26. 11.** Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

*Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: sia accertato aggiungere le seguenti: con provvedimento del tribunale, adottato in camera di consiglio su richiesta del Procuratore della Repubblica.*

**26. 4.** Soda, Leoni, Turco.

*Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: sia accertato aggiungere le seguenti: con sentenza.*

**26. 5.** Soda, Turco, Leoni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 116 del codice civile, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

*3-bis.* « L'ufficiale dello stato civile deve trasmettere immediatamente al pubblico ministero le richieste di pubblicazione relative al matrimonio del cittadino di paese non appartenente all'Unione europea presente in Italia sprovvisto di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità. In tal caso il matrimonio non può essere celebrato prima che siano trascorsi sessanta giorni dopo che sia compiuta la pubblicazione ed entro tale ter-

mine il pubblico ministero può presentare al tribunale opposizione al matrimonio anche quando risultano elementi concreti che vi è simulazione o che il consenso di uno dei nubendi è viziato da violenza o errore; in presenza dell'opposizione del pubblico ministero, che deve essere comunicata anche all'ufficiale dello stato civile, la celebrazione del matrimonio è sospesa fino a che il tribunale abbia rimosso l'opposizione. Se l'opposizione del pubblico ministero al matrimonio dello straniero è accolta il tribunale ne dà immediata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza per i provvedimenti di sua competenza ».

**26. 6.** Turco, Leoni, Soda, Bielli.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

*ART. 26-bis. 1.* All'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 1 le parole: « il giudice può, su istanza di parte, ordinare » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice, su istanza di parte, ordina ».

**\*26. 07.** Giordano, Mascia.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

*ART. 26-bis. 1.* All'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 1 le parole: « il giudice può, su istanza di parte, ordinare » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice, su istanza di parte, ordina ».

**\*26. 01.** Leoni, Soda, Turco, Bielli.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

*ART. 26-bis. 1.* All'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 1 le parole: « il giudice può, su istanza di parte, ordinare » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice, su istanza di parte, ordina ».

**\*26. 05.** Sinisi, Bressa.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26-bis. 1. All'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 10, secondo periodo, la parola: « articolo » è sostituita dalla seguente: « comma ».

**26. 02.** Turco, Soda, Leoni, Bielli.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26-bis. (Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari).

1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di 80 unità, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni. Per le stesse esigenze il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unità di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi all'estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unità di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali è conseguentemente adibito all'espletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonché di rilascio dei visti di ingresso.

2. Per l'assunzione del personale di cui al comma si applicano le procedure pre-

viste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

*Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 26 bis, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per il 2002, e in euro 3.031.517 per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni anzidetti, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ».

**26. 03.** Landi di Chiavenna.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26-bis. (Sanzioni nei confronti dei vettori che trasportano clandestini). — 1. Il presente articolo 1 è inteso al recepimento della Direttiva 2001/51/CE del Consiglio Europeo del 28 giugno 2001, integranti le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

2. Le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Schengen si applicano anche quando l'ingresso è negato al cittadino di un paese terzo in transito, qualora:

a) il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo;

b) le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinvio nello Stato membro attraverso il quale è transitato.

3. Le sanzioni applicabili ai vettori ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 3, della convenzione di Schengen sono determinate a che l'im-

porto massimo delle sanzioni pecuniarie applicabili non sia inferiore a 5000 EUR o l'equivalente in valuta nazionale al tasso di cambio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 agosto 2001 per persona trasportata.

4. Il presente articolo non osta a che vengano mantenute, nei confronti dei vettori che non ottemperano agli obblighi risultanti dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della convenzione di Schengen e dell'articolo 2 della Direttiva 2001/51/CE del Consiglio Europeo del 28 giugno 2001, altre misure che comportino sanzioni di altro tipo quali l'immobilizzazione, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto o ancora la sospensione temporanea o il ritiro della licenza di esercizio.

5. Sono fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano diritti di difesa e di impugnazione effettivi per i vettori nei cui confronti sia stato avviato un procedimento ai fini dell'applicazione di sanzioni.

**26. 04.** Sinisi.

*Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:*

ART. 26-bis. 1. 1. All'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 1, dopo le parole « le convinzioni e le pratiche religiose » sono aggiunte le seguenti: « il sesso e l'orientamento sessuale ».

**26. 09.** Titti De Simone, Mascia, Grillini.

*(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 14)*

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO

ART. 27.

*(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo).*

1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre

1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: « Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO

ART. 27.

*(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo).*

*Sopprimere il capo II.*

**\*27. 3.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Sopprimere il capo II.*

**\*27. 5.** Soda, Leoni, Turco, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

*Sopprimerlo.*

**\*\*27. 2.** Soda, Turco, Leoni.

*Sopprimerlo.*

**\*\*27. 7.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Sopprimerlo.*

**\*\*27. 9.** Mascia, Russo Spena.

*Sopprimerlo.*

**\*\*27. 10.** Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dai seguenti: «La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. Hanno diritto di asilo, nel territorio dello Stato:

a) lo straniero o l'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla convenzione di Ginevra relativo allo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva in Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di quel Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

b) lo straniero o l'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o gli è impedito l'effettivo

esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato non coniugato o legalmente separato.

La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una completa e corretta presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a fondamento della stessa. Il richiedente asilo deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze indicate o affermate nella domanda. Ha altresì diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella lingua che conosce e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre, nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza ai richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati, autorizzati dal Ministero dell'interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di una assistenza adeguata da parte di personale appartenente al loro sesso. Il richiedente ha diritto di ottenere immediatamente, con l'indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo con il visto dell'autorità che l'ha ricevuto ovvero copia del verbale ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Domanda di asilo e permesso di soggiorno per i richiedenti asilo).*

**27. 1.** Soda, Leoni, Turco.

*Al comma 1, premettere il seguente periodo:*

« Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

5. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. Nella presentazione e nella verbalizza-

zione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specificata da personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono esser informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale ».

**\*27. 13.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente testo:

« 5. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di

prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specificata da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale ».

**\*27. 12.** Buemi, Sinisi, Leoni, Bellillo, Boato.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: « La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, ed ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre, nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a

conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'Interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale ».

**\*27. 8.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: « La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, ed ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere,

mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre, nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'Interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale ».

\*27. 14. D'Alia, Volonté, Mazzoni, Di Giandomenico.

**(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 15)**

**ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 28.**

*(Procedura semplificata).*

1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 7 è abrogato;

b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — (Casi di trattenimento) —

1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nei seguenti casi:

a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:

a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;

b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo con regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteri-

stiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera *b*), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.

ART. 1-ter. — (*Procedura semplificata*) —

1. Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6.

2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera *a*), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifu-

giato che, entro quindici giorni, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera *b*), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al giudice unico la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-bis, comma 4, equivale a rinuncia alla domanda.

5. Lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.

6. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

ART. 1-quater. — (*Commissioni territoriali*) — 1. Presso gli uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le

commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.136, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente all'informazione sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al

tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.

ART. 1-quinquies. — (*Commissione nazionale per il diritto di asilo*) — 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione nazionale", nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.

2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.

ART. 1-sexies. — (*Contributi*) — 1. Possono essere concessi contributi a richiedenti asilo in condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato o da enti locali, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3 ».

2. Per la costruzione di nuovi centri di accoglienza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

ART. 28.

*(Procedura semplificata).*

*Sopprimerlo.*

**\*28. 1.** Leoni, Soda, Turco, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

*Sopprimerlo.*

**\*28. 76.** Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossuta, Sgobio.

*Sopprimerlo.*

**\*28. 77.** Mascia, Pisapia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**28. 79.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso ART. 1-bis.*

**28. 112.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Comunque in nessun caso può essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio*

dello Stato, nonché dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di chiedere asilo.

**28. 114.** Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Comunque, non può essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio dello Stato, nonché dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di chiedere asilo.*

**\*28. 5.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Comunque, non può essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio dello Stato, nonché dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di chiedere asilo.*

**\*28. 90.** Leoni, Sinisi, Bellillo, Boato, Buemi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Comunque, non può essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio dello Stato, nonché dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di chiedere asilo.*

**\*28. 90.** Leoni, Sinisi, Bellillo, Boato, Buemi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Comunque, non può essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio dello Stato, nonché dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di chiedere asilo.

**\*28. 100.** Mascia, Pisapia.

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Comunque in nessun caso può essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo.

**\*\*28. 2.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Comunque in nessun caso può essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo.

**\*\*28. 6.** Turco, Soda, Bielli Amici, Marone, Caldarola, Sabbatini, Montecchi, Pollastrini.

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Comunque in nessun caso può essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo.

**\*\*28. 81.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, secondo periodo, dopo la parola:* trattenuto aggiungere le

*seguenti* solo nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

**28. 101.** Mascia, Vendola.

*Al comma 1, lettera b) capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, secondo periodo, dopo la parola:* trattenuto aggiungere le *seguenti:* previa convalida dell'autorità giudiziaria.

**28. 113.** Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

*Al comma 1 lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole da:* per il tempo strettamente necessario *fino alla fine del comma con le seguenti:* solo nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale per il tempo strettamente necessario. Il trattenimento non deve essere disposto nei seguenti casi:

a) minori non accompagnati;

b) richiedenti asilo entranti regolarmente sul territorio italiano;

c) richiedenti asilo che si siano presentati spontaneamente alle autorità competenti al fine di manifestare, implicitamente o esplicitamente, l'intenzione di chiedere asilo;

d) richiedenti asilo che possano provvedere autonomamente alla propria sistemazione purché facciano prontamente presente alle autorità competenti ogni loro spostamento o cambio di domicilio.

In ogni caso il trattenimento non deve essere superiore ai 30 giorni. Agli avvocati e ai rappresentanti di organismi e enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, deve essere consentito l'accesso ai centri di accoglienza per richiedenti asilo. I centri di accoglienza per richiedenti asilo devono rispettare gli standard minimi di accoglienza previsti dalla direttiva 2001/181.

**28. 98.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso ART. 1-bis, comma 1, alinea, secondo periodo sostituire le parole da: strettamente necessario fino alla fine dell'articolo con le seguenti: , comunque complessivamente non superiore ai quarantacinque giorni, strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nei seguenti casi:

a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

2. I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità e la nazionalità e confermarne la minore età.

3. Il trattenimento può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni, nei seguenti casi:

a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata e inoltrata dallo straniero fermato per aver eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare. Gli stranieri che — pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano — si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

4. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 3, lettera a), e quello di cui alle lettere a) b) e c) del comma 1 è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo secondo le norme di apposito regolamento emanato entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea. Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

5. Per il trattenimento di cui al comma 3, lettera b), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

6. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno fino al termine della procedura stessa.

ART. 1-ter. (Procedura semplificata).

1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi successivi.

2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui

all'articolo 1-*bis*, comma 3, lettera *a*), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'articolo 1-*bis*, comma 4. Per quanto riguarda la convalida del provvedimento si applica l'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato che, entro quindici giorni, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello *status* di rifugiato di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, lettera *b*), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al giudice unico la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato che entro quindici giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

4. L'allontanamento non autorizzato dal centro di cui all'articolo 1-*bis*, comma 4 equivale a rinuncia e comporta l'archiviazione della domanda.

5. Lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di riconoscimento dello *status* di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai

sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990.

6. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche, dal richiedente asilo alla commissione nazionale di cui all'articolo 1-*quinquies*, entro otto giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può, tuttavia, chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva. Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione — tramite almeno uno dei suoi membri — può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-*quater*. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-*quater*, sulla base del verbale dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.

7. Un eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende l'eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino